Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 marzo 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1970, n. **73**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tale premio sarà, per ogni cento lire di capitale nominale sui titoli sorteggiati e su quelli annullati per anticipata estinzione, totale o parziale, di mutui entro l'anno rispettivamente indicato, di:

due lire per il 1970;
quattro lire per il 1971;
sei lire per il 1972;
otto lire per il 1973;
dieci lire per il 1974;
dodici lire per il 1975;
quattordici lire per il 1976;
sedici lire per il 1977;
diciotto lire per il 1978;
venti lire per il 1979 e successivi ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1971, gli Istituti di credito fondiario, per le cartelle emesse al tasso nominale del

5 per cento, hanno facoltà, su richiesta, di elevare al 6 per cento il saggio nominale annuo di interesse corrisposto sulle cartelle »;

al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero con la sostituzione dei vecchi titoli con nuovi titoli 6 per cento conversione, sui quali le firme di cui all'articolo 17 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, potranno essere apposte con sistemi meccanici ».

All'articolo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il premio di cui al precedente articolo 1 verrà riconosciuto, al momento dell'estrazione del titolo o dell'annullamento per anticipata estinzione dei mutui: ».

All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero del tesoro corrisponderà agli Istituti emittenti il premio di cui all'articolo 1 su presentazione del verbale di estrazione delle cartelle fondiarie e di apposito verbale di annullamento per i titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni di mutui; e ciò indipendentemente dalla presentazione delle cartelle per il rimborso. ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. — E' consentita la estinzione anticipata dei mutui stipulati al tasso del 5 per cento con le cartelle convertite al 6 per cento ».

« Art. 4-*ter*. — Il premio di cui all'articolo 1 del presente decreto è esente da ogni imposta diretta, erariale o locale, presente e futura ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « degli utili » sono sostituite dalle altre: « delle entrate relative agli utili », e dopo le parole: « regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 », sono aggiunte le altre: « e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 11 marzo 1970, n. **74**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili », con la seguente modificazione:

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole " non di natura psichica ", sono sostituite dalle parole " di natura non esclusivamente psichica "

All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole " non di natura psichica ", sono sostituite dalle parole " anche di natura non esclusivamente psichica " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO —
RIPAMONTI — DONAT-CATTIN
— COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1969.

Nomina di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale n. 2/70035 del 31 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1967, registro n. 5 Finanze, foglio n. 161, con il quale il dott. Domenico De Sario fu nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 168014 in data 10 dicembre 1969, con la quale, in sostituzione del suindicato dott. De Sario, impedito ad assolvere il suddetto compito per impegni del proprio ufficio, è stato designato per l'incarico predetto il dott. Salvatore Giordano ispettore generale capo presso la suddetta Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del rappresentante della Ragioneria generale dello Stato in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il dott. Salvatore Giordano, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Domenico De Sario.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1970
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 531

(1985)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.

Determinazione dei limiti e delle modalità per il concorso in conto interessi da corrispondersi da parte della Cassa per il Mezzogiorno sui finanziamenti industriali previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto il proprio decreto n. 514474 del 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 261, con il quale è stata determinata la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti previsti dallo stesso art. 12 della legge n. 717;

Visto il decreto interministeriale n. 514475 del 14 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 388, modificato dal decreto interministeriale n. 148466 del 19 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1968, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 312, con il quale è stato determinato il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 13 gennaio 1970, ha espresso il parere che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, possa essere assunto come base un tasso di interesse non superiore al 9,60 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e al 9,50 % per tutti gli altri istituti di credito autorizzati;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso massimo del 9,60 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolato al tasso massimo del 9,50 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni emesse dopo il 13 gennaio 1970, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni stipulate dopo tale data.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 5 anni) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 341

(2013)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del comune di Stenico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del comune di Stenico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Stenico;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Stenico, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Stenico nel Banale è sito in posizione dominante sull'antica strada delle Giudicarie. Il paese sorge in una breve conca alle falde meridionali del gruppo di Brenta, chiusa da un colle ove si erge l'antico castello di Stenico e presenta, inoltre, numerosi e precisi elementi di interesse, in particolare per l'omogeneità ed il pregio stilistico di molti edifici dalle tradizionali caratteristiche giudicariesi. Alcune case sono ornate di bifore e di logge. Il paese compone unitamente al castello un assai gradevole quadro panoramico in particolare per chi vi giunga da villa Banale, e costituisce un verde intervallo di campi e di prati nelle ripide pendici che dal gruppo di Brenta scendono all'alveo del fiume Sarca. Non lungi dall'abitato sono assai interessanti le cascate intermittenti, dette *sorgenti bianche ed il grande arco naturale*, chiamato « Arco di Fraporte », sito nella breve valle di Laone. La zona offre copia di bellezze panoramiche costituenti quadri naturali; l'abitato costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona panoramica del comune di Stenico ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Partendo dal bivio tra la strada che giunge da ponte delle Arche e quella proveniente da villa Banale, si segue quest'ultima verso est fino ai pressi di quota 636. Di lì si volge a nord lungo il confine catastale per le quote 1527 e 1766 portandosi a monte dell'Arca di Fraporte. Ci si porta a ovest per quota 1751 e poi verso sud lungo le pendici rocciose della Val di Laone fino a toccare la vecchia strada per Ragoli a ovest delle « sorgenti bianche ». Si scende all'alveo del fiume Sarca e si segue il corso d'acqua per un tratto. Volgendo di nuovo a nord per quota 541 lungo una mulattiera ci si porta alla strada da ponte Arche e di lì di nuovo al bivio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Stenico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1968 millenovecentosessantotto, addì 2 del mese di dicembre in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Zona panoramica di Stenico in comune di Stenico.

(*Omissis*).

Al termine della discussione il sindaco ribadisce la propria opposizione al vincolo, che da tutti gli altri viene accolto con la seguente delimitazione e motivazione:

Partendo dal bivio tra la strada che giunge da ponte delle Arche e quella proveniente da villa Banale, si segue quest'ultima verso est fino ai pressi di quota 636. Di lì si volge a nord lungo il confine catastale per le quote 1527 e 1766 portandosi a monte dell'Arca di Fraporte. Ci si porta a ovest per quota 1751 e poi verso sud lungo le pendici rocciose della val di Laone fino a toccare la vecchia strada per Ragoli a ovest delle « sorgenti bianche ». Si scende all'alveo del fiume Sarca e si segue il corso d'acqua per un tratto. Volgendo di nuovo a nord per quota 541 lungo una mulattiera ci si porta alla strada da Ponte Arche e di lì di nuovo al bivio.

(*Omissis*).

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Istituto biochimico farmaceutico, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 29 settembre 1952, con il quale la ditta Istituto biochimico Fontanella fu autorizzata ad attivare in Milano, via Donatello, 17, un'officina farmaceutica per la produzione di prodotti galenici in pillole, compresse, granulato e fiale;

Visto il proprio decreto n. 2.772 del 24 ottobre 1960, con il quale l'Istituto biochimico farmaceutico (già Istituto biochimico Fontanella) fu autorizzato a produrre, nella medesima officina, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Visto il proprio decreto n. 2.819 del 3 febbraio 1961, con il quale l'istituto predetto fu autorizzato a produrre sempre nell'officina di via Donatello, 17, anche specialità medicinali biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 25 febbraio 1969, con la quale la ditta di cui trattasi dichiara di avere definitivamente chiusa l'officina in argomento e di avere completamente smantellato le relative attrezzature;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per l'attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concessa all'officina farmaceutica dell'Istituto biochimico farmaceutico sita in Milano, via Donatello n. 17, con decreto ACIS del 29 settembre 1952 e successivi decreti ministeriali n. 2.272 del 24 ottobre 1960 e n. 2.819 del 3 febbraio 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche rilasciata all'officina farmaceutica della ditta LIDAB, in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2.020 in data 12 febbraio 1958, con il quale la ditta LIDAB S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Antonio Balboni, fu autorizzata ad attivare in Bologna, via Lame, 279, una officina farmaceutica per la produzione delle seguenti specialità medicinali chimiche, salva la prescritta registrazione: Protosinolo gocce e pomata, Aseptolo soluzione, Anginosan soluzione;

Visto il verbale dell'ispezione in equipe effettuata in data 27 dicembre 1965 dal medico provinciale di Bologna, unitamente al direttore del laboratorio medico micrografico provinciale di Bologna ed al direttore del laboratorio chimico provinciale di Bologna, dal quale risultò il cattivo stato di manutenzione dei locali della officina sopracitata;

Vista la ministeriale n. 800/9.13.20/26145 del 2 febbraio 1966, con la quale la ditta stessa fu invitata ad eliminare le carenze riscontrate;

Considerato che nonostante le numerose proroghe concesse e gli ulteriori inviti che le sono stati rivolti la ditta di cui trattasi non ha ottemperato alla richiesta formulata con la ministeriale surrichiamata;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 14 ottobre 1969 dal medico provinciale di Bologna dal quale si esprime il parere che nelle attuali condizioni l'officina in argomento per motivi di carattere tecnico sanitario non dia affidamento per un regolare funzionamento;

Vista la lettera del medico provinciale di Bologna n. 6.462 con la quale, in relazione alle risultanze emerse a seguito della ispezione del 14 ottobre 1969 viene espressamente richiesta la revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata;

Ritenuto che, pertanto, nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca dell'autorizzazione sopra cennata previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta LIDAB S.r.l. l'autorizzazione a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Lame, 279, specialità medicinali chimiche concessa con decreto A.C.I.S. n. 2.020 del 12 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche per uso veterinario nell'officina farmaceutica della ditta BETA, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3.113 del 7 ottobre 1963, con il quale la ditta Beta fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Pietramellara, 48, specialità medicinali biologiche per uso veterinario purchè registrate;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1969 con la quale la ditta predetta, per il tramite del suo amministratore unico comunicò di cessare la propria attività farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1903, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta BETA l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche per uso veterinario nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Pietramellara, 48, rilasciata con decreto ministeriale n. 3.113 del 7 ottobre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Aggregazione del personale della società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « La croce bianca », di Arezzo, alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « La croce bianca », di Arezzo, tendente ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente;

Considerato che l'attività esplicata dalla società rientra fra quelle di produzione di un servizio per cui è assimilabile alle attività di carattere industriale;

Ritenuta l'opportunità di applicare la misura dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*) annessa al testo unico citato, con le modalità delle categorie industriali;

Decreta:

Al personale dipendente dalla società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « La croce bianca », di Arezzo, è applicata la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità delle categorie industriali.

Roma, addì 26 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2017)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Vista la nota n. 294 del 9 febbraio 1970, con la quale il veterinario provinciale di Ravenna chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che dalla predetta nota risulta che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Ravenna è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 650 del 10 febbraio 1970, con la quale il veterinario provinciale di Ancona chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Considerato che dalla predetta nota risulta che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Ancona è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2127)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Aggregazione del personale di nazionalità italiana della ambasciata del Pakistan alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'ambasciata del Pakistan, tendente ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Considerata l'opportunità di applicare le misure dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*) allegata al testo unico citato con le modalità delle categorie professionali;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dall'ambasciata del Pakistan è applicata la tabella *A*), con le modalità delle categorie professionali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2016)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.
Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari,

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai custodi di fabbrica dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Modena è determinato come segue:

Alloggio L. 6.000 mensili;
Illuminazione L. 600 mensili;
Riscaldamento L. 1.400 mensili;
Consumo dell'acqua potabile L. 100 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali chimiche e biologiche ed antibiotici iniettabili nell'officina della ditta Istituto chimico biologico triestino, in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 34 del 3 gennaio 1955, 74 del 10 febbraio 1955, 101 del 3 marzo 1955 e 768 del 15 gennaio 1957 con i quali la ditta Istituto chimico biologico triestino fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Trieste, via Pallini, 5, rispettivamente i preparati galenici (limitatamente alle preparazioni in fiale, soluzioni in genere, compresse, ovuli e supposte); specialità medicinali chimiche (limitatamente alle preparazioni in fiale, soluzioni in genere, supposte, ovuli e compresse); specialità medicinali biologiche e gli antibiotici iniettabili Optasimicina (già regolarmente registrata) e Atossicillina (salva la prescritta registrazione);

Vista la lettera in data 31 dicembre 1963, con la quale la ditta sopracitata ha fatto conoscere di aver cessato la propria attività industriale ed ha chiesto la revoca delle autorizzazioni di cui sopra;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto chimico biologico triestino l'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali chimiche e biologiche ed antibiotici iniettabili all'officina sita in Trieste, via Pallini n. 5, concessa con i decreti ACIS n. 34, 74, 101 e 768 rispettivamente in data 3 gennaio 1955, 10 febbraio 1955, 3 marzo 1955 e 15 gennaio 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 2 marzo 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.
Misura del contributo dovuto, per l'anno 1969, per l'assistenza malattia ai pensionati mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1969 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1968, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1969;

Decreta:

Per l'anno 1969 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria nella misura di L. 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1968.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Ravenna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1970, registro n. 6, foglio n. 240, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri della provincia di Ravenna chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile, sito in Ravenna, via Baccarini, 60, per il prezzo di L. 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila) da adibire a sede sociale.

(2058)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 3 marzo 1970:

Cicconetti Pietro, notaio residente nel comune di Borbona, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Cittaducale, stesso distretto.

Costantini Andrea, notaio residente nel comune di Montorio al Vomano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Teramo.

Maddalena Francesco, notaio residente nel comune di Monteleone di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Trentola Ducenta, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere.

Maglione Maria Antonia, notaio residente nel comune di Montemilone, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Guida Maria, notaio residente nel comune di Delia, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani.

Segalerba Giovanni, notaio residente nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova.

(2059)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fiumicello

Con decreto 22 luglio 1969, n. 605 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del torrente Torre, in comune di Fiumicello (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 2/5, particella 1966/1 porzione, di Ha. 3.75.80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 giugno 1968, in scala 1: 2000 dallo ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1931)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pianoro (rettifica)

Il decreto interministeriale 1° dicembre 1965, n. 1107/1 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 febbraio 1966, n. 43) è rettificato nel senso che da esso sono stralciati i mappali riportati nel catasto del comune di Pianoro (Bologna) al foglio 1, distinti con i numeri 215, 216 e 217 di complessivi Ha. 0.44.63, così che la complessiva estensione dei terreni cui va riferito il decreto medesimo è di complessivi Ha. 0.64.52, giusta la planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Bologna in data 28 aprile 1967, in scala 1 : 2000 e che fa parte integrante del decreto stesso.

(1932)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Stalla sociale di Camponogara », con sede in Premaore di Camponogara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1970, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Stalla sociale di Camponogara », con sede in Premaore di Camponogara (Venezia), costituita in data 10 marzo 1965 con atto del notaio dott. Luigi Bolver.

Dalla data del decreto il p. i. Giovanni Barbaresco è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per un periodo di sei mesi.

(1926)

Scioglimento della società cooperativa agricola « S. Biagio », con sede in Loria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 febbraio 1970, la società cooperativa agricola « S. Biagio », con sede in Loria (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 16 febbraio 1961, repertorio n. 2883, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Maurizio Marri.

(1927)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2083)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 903.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2084)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.263.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2085)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1970, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 718.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2086)

Autorizzazione al comune di Gangi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1970, il comune di Gangi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.442.272, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2148)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.857.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2087)

Autorizzazione al comune di Civitella Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, il comune di Civitella Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.126.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2088)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.295.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2089)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1970, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.879.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2090)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

466° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 19 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1969, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 232, con il quale al fine di garantire il bacino idrogeologico ed assicurarne il futuro sfruttamento, è accolto, così come richiesto dalla S.p.a. Terme di Castrocaro, il piano generale di delimitazione delle zone di interesse minerario per l'azienda termale di proprietà della richiedente.

In conseguenza alla S.p.a. Terme di Castrocaro, con sede amministrativa in Castrocaro Terme, provincia di Forlì, è rilasciata per la durata di anni sessanta, la concessione delle sorgenti di acqua minerale comprese in detto piano, e site in località che sarà convenzionalmente denominata «Terme di Castrocaro», in territorio dei comuni di Castrocaro Terme, Terra del Sole, Dovadola e Predappio, provincia di Forlì.

Decreto ministeriale 9 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1970 registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione della sorgente di acqua bicarbonato-calcico-magnesiaca denominata «S. Reparata», sita in territorio del comune di Civitella del Tronto, provincia di Teramo, di cui era titolare in base al decreto ministeriale 12 febbraio 1935 il dott. Vincenzo De Scrilli, è trasferita ed intestata a decorrere dal 21 settembre 1949 alla signora Luisa De Scrilli in Masieri, domiciliata a Firenze.

Decreto ministeriale 16 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1970, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale al geom. Vittorio Bazzoffia, domiciliato in Assisi, provincia di Perugia, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Santo Raggio», sita in territorio del comune di Assisi, provincia di Perugia, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale viene precisato che la concessione cinquantennale denominata «Sangemini», conferita con decreto ministeriale 17 maggio 1933 alla società anonima Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma, comprende tre polle di acqua minerale-naturale-bicarbonato-alcalino-terrosa «Sangemini» nonchè una polla di acqua medio-minerale-bicarbonato-alcalino-terrosa denominata «Tiberina».

Decreto ministeriale 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1970, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 281, con il quale la quota di compartecipazione della signora Luccarda Maria Giuseppina (detta Pina), sulla concessione di acqua minerale denominata «Fonte Margherita», sita in comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata a decorrere dal 4 settembre 1961 alla minore Elina Afflitto, legalmente rappresentata dal padre Eugenio Afflitto, residente a Schio, provincia di Vicenza.

A decorrere dal 4 settembre 1961 la concessione stessa è pertanto intestata per una metà alla società a r. l. «Fonte Margherita» e per l'altra metà, a parti uguali, al sig. Luccarda Francesco e alla minore Elina Afflitto, tutti rappresentati dalla società a r. l. «Fonte Margherita», con sede in Torrebelvicino, provincia di Vicenza.

Decreto ministeriale 24 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 49, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata «Espana», sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui è titolare, in base al decreto ministeriale 3 luglio 1967, la «Immobiliare Barriera» s. n. c. di Onorata e Guglielmo Fekeza (ora Società Immobiliare Barriera s. n. c. di Onorata Raccamarich vedova Fekeza, Antonio Fekeza e Eugenia Fekeza in Vercesi), è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, ai restanti contitolari signori Antonio Tommasini e Letizia Flora Baldan in Tommasini ed alla S.p.a. S.I.R.A. (Società Imprese Ristoranti Alberghi), tutti rappresentati dalla signora Letizia Flora Baldan in Tommasini, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 16 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 380, con il quale all'E.N.E.L., Ente nazionale per la energia elettrica, compartimento di Firenze, con sede in Firenze, è rilasciata la concessione del giacimento di vapori e gas, utilizzabili per la produzione di energia elettrica, denominata «Rio Secco», in territorio del comune di Monterotondo Marittimo, provincia di Grosseto, per la durata di anni novanta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Savona 26 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, il 30 maggio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale l'art. 2, lettera *a*) del decreto prefettizio n. 36952/3ª in data 27 dicembre 1968, con il quale alla società per azioni Acqua minerale di Calizzano, con sede in Calizzano, provincia di Savona, è stata rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 4 febbraio 1968, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nell'ambito dell'area della concessione denominata «Fonte delle Anime», nel territorio del comune di Calizzano, provincia di Savona, è così modificato: «— a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 4 febbraio 1968, il diritto annuo anticipato di L. 44.400 (lire quarantaquattromilaquattrocento), pari a L. 400 per ogni ettaro o frazione di superficie compresi nell'area della concessione».

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Firenze 2 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze, il 10 gennaio 1970, registro n. 1

Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale la concessione per marna da cemento denominata «Taena», sita in territorio dei comuni di Chitignano e Chiusi della Verna, provincia di Arezzo, di cui è titolare in base al decreto distrettuale 21 maggio 1959, la S.p.a. Cementi di Bibbiena, sedente a Bibbiena, provincia di Arezzo, è prorogata di anni dieci a decorrere dal 21 maggio 1969.

(1930)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «55-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mazzucco Angelo, con sede in Vicenza, via S. Chiara n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «55-VI» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3009 Mod. 25-A D.P. — Data: 12 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: De Nardis Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1589)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 13 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	628,75	628,81	628,90	628,70	629 —	628,85	628,90	629 —	628,80
Dollaro canadese	586,25	586,15	586,25	586,25	585,90	586,25	586,20	586,25	586,25	586,10
Franco svizzero	146 —	146 —	146,05	146,025	146 —	146,05	146,01	146,025	146 —	146 —
Corona danese	83,91	83,87	83,90	83,90	84 —	83,91	83,89	83,90	83,91	83,90
Corona norvegese	88,07	88,05	88,12	88,06	88 —	88,07	88,08	88,06	88,07	88,05
Corona svedese	120,92	120,98	121 —	121 —	120,70	120,92	120,98	121 —	120,92	120,90
Fiorino olandese	173,25	173,20	173,22	173,215	173,10	173,25	173,21	173,215	173,25	173,18
Franco belga	12,66	12,663	12,6625	12,66875	12,65	12,66	12,6675	12,66875	12,66	12,66
Franco francese	113,38	113,41	113,50	113,45	113,40	113,48	113,43	113,45	113,48	113,42
Lira sterlina	1513,40	1512,90	1513,30	1513,10	1512,50	1513,40	1512,87	1513,10	1513,40	1512,80
Marco germanico	171,30	171,27	171,29	171,28	171,20	171,30	171,21	171,28	171,30	171,22
Scellino austriaco	24,32	24,31	24,32	24,3160	24,25	24,32	24,3175	24,3160	24,32	24,315
Escudo portoghese	22,10	22,09	22,10	22,09	22,15	22,10	22,09	22,09	22,10	22,09
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,0110	9 —	9,01	9,01	9,0110	9,01	9,01

Media dei titoli del 13 marzo 1970

Rendita 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni esteri)	85,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,95
» 5,50 % » » 1968-83	87,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,75
» » » 5,50 % 1976	99,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1970

Dollaro USA	628,875
Dollaro canadese	586,225
Franco svizzero	146,017
Corona danese	83,895
Corona norvegese	88,07
Corona svedese	120,99
Fiorino olandese	173,212
Franco belga	12,668
Franco francese	113,44
Lira sterlina	1512,985
Marco germanico	171,245
Scellino austriaco	24,317
Escudo portoghese	22,09
Peseta spagnola	9,01

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)

Per il periodo dal 6 *ottobre* 1969 *al* 14 *dicembre* 1969

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg)	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	Supplemento prelievo
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	4.555	zero
	07	b. non nominati	5.356	zero
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.965	zero
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . .	10.796	zero
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate .	8.497	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate .	11.283	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti .	6.060	zero
	091 094	6. altre	11.283	zero
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.458 (*b*) (1)	zero
	124	2. zampe; code .	1.254 (*b*) (1)	zero
	127	3. rognoni . .	14.627 (*b*) (1)	zero
	131	4. fegati . . .	16.855 (*b*) (2)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni . .	8.358 (*b*) (1)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme . .	12.258 (*b*) (1)	zero
	141	7. altre	12.258 (*b*) (1)	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . .	2.925	zero
	04	II. secco o affumicato	6.826	zero
	07	B. grasso di maiale	3.900	zero
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	13.930	zero
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati .	21.592	zero
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate . .	16.995	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate .	22.567	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti .	12.119	zero
	21	6. altre	22.567	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	23.263	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati .	39.283	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate .	30.925	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate .	38.865	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti .	20.199	zero
	44	6. altre	39.283	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.458	zero
	51	b. zampe; code	1.254	zero
	54	c. rognoni	14.627	zero
	57	d. fegati	16.855	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.358	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	12.258	zero
	67	g. altre	12.258	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.572 (*b*) (3)	zero
	04	II. altri	5.572	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	25.141 (*b*) (4)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	41.935	zero
	08	II. altri	28.892	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	25.110 (*b*) (5)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	45.509	zero
	28	beta. altri	45.509	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	37.678	zero
	34	cc. altre	26.051	zero
	37	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	21.788	zero
	41	3. meno del 40 % di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.433	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) da (1) a (5) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 16,8 %, (2) 17,6 %, (3) 3 %, (4) 24 %, (5) 25 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(1696)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)

Per il periodo dal 1° agosto 1969 al 31 ottobre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg., salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	15,95 per numero	zero
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli	70,50	zero
	07	II. anatre	95,10	zero
	11	III. oche	78,60	zero
	14	IV. tacchini	87,25	zero
	17	V. faraone	121,00	78,10 (*h*)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli (*a*):		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	84,90	46,85 (*d*) (*g*)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	100,70	46,85 (*d*) (*g*)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	108,40	46,85 (*d*) (*g*)
		II. anatre (*a*):		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	112,10	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	135,80	23,45 (*d*)
		III. oche (*a*):		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	112,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	113,90	zero
	24	IV. tacchini	124,60	zero
	27	V. faraone	172,90	78,10 (*e*)
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	252,60	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	108,40	46,85 (*g*)
	37	2. di anatre	135,80	23,45
	41	3. di oche	113,90	zero
	44	4. di tacchini	124.60	46,85 (*f*)
	47	5. di faraone	172,90	78,10 (*e*)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg., salvo diversa indicazione	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (segue)	51	b. ali intere, anche senza la punta	84,20	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	58,30	78,10
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	187,90	zero
	61	2. di tacchini	205,60	zero
	64	3. di altri volatili . . .	166,10	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche . . .	165,10	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi . . .	99,70	zero
	74	bb. altre . . .	180,70	250,00 (*i*)
	77	3. di altri volatili	146,00	62,50
	81	f. altre	252,60	zero
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	58,30	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	898,00 (*b*) (1)	zero
	04	B. altri	149,00 (*b*) (2)	zero
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	155,50	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	155,50 (*b*) (3)	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*c*)	323,95 (*b*) (4)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*c*)	194,40 (*b*) (4)	zero
	21	c. altre	129,60 (*b*) (4)	zero

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) da (1) a (4). L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 5 %, (2) 14 %, (3) 18 %, (4) 19,40 % sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Si applica soltanto ai prodotti originari dall'Ungheria o dalla Cecoslovacchia.

(*f*) Si applica soltanto per il periodo dal 1° agosto 1969 all'8 settembre 1969.

(*g*) Dal 5 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, il supplemento di prelievo è ridotto a lire 31,25.

(*h*) Si applica soltanto ai prodotti originari dall'Ungheria o dalla Cecoslovacchia, per il periodo dal 27 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969.

(*i*) Dal 27 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, il supplemento di prelievo è ridotto a lire 218,75.

AVVERTENZA

Nella Tabella dei prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (Settore Pollame) per il periodo dal 1° agosto 1968 al 31 ottobre 1968 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 dell'8 novembre 1969) devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pagina 6946 - prelievi validi dall'8 ottobre 1968 al 24 ottobre 1968:
voce tariffa 02.02:

I. statistica 21, oche presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % », leggere nella colonna V il prelievo lire « 108,20 », anzichè lire « 108,10 ».

II. statistica 24, tacchini, leggere nella colonna V il prelievo lire « 118,30 », anzichè lire « 118,20 ».

(1731)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, comprendenti anche una prova pratica di dattilografia, a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dello art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraver-

sarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comuni-

cazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità;

Art. 11.

Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Il candidato è tenuto a sostenere una prova di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; art. 11, primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed inva-

lidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonchè degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1970
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 302

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, ufficio concorsi
00100 Roma

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di .

lì 19

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1911)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a dodici posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alla disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1969, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a dodici posti di medico provinciale di 2ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di medico provinciale di 2ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito.

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio, diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della Sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 240

PROGRAMMA D'ESAME

Prove pratiche:

1) Clinica medica, esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Prove di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema della domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, divisione IV - ROMA.

Il sottoscritto . nato a (prov. di . .) il . . residente a . . (prov di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dodici posti di medico provinciale di 2ª classe, riservato agli assistenti di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . presso l'università di . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . presso l'università di . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . . .;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua straniera la lingua . . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . .

Data,

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1992)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello de L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 39/19, in data 13 gennaio 1970, con la quale il presidente della corte di appello de L'Aquila, nell'informare che il dott. Martino Ferraiuolo, componente supplente di quella commissione è stato trasferito alla procura generale presso la corte d'appello di Roma, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Salvatore Sambenedetto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello de L'Aquila;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Sambenedetto dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello de L'Aquila è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello per la sessione 1969, in sostituzione del dott. Martino Ferraiuolo.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 39

(1945)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Esito negativo del concorso ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto, per la lingua tedesca.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 261, è stato dichiarato concluso con esito negativo, per mancanza di candidati risultati idonei, il concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto per la lingua tedesca, bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969.

(1904)

Esito negativo del concorso ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto, per la lingua inglese.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 262, è stato dichiarato concluso con esito negativo, per mancanza di candidati risultati idonei, il concorso per esami ad un posto di interprete di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto per la lingua inglese, bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969.

(1905)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7482 del 3 novembre 1969, con il quale si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Considerato che il vincitore della condotta medica di S. Severo non ha accettato la sede assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso e delle rinuncie espresse;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Emilio Tafaro è dichiarato vincitore della condotta medica di S. Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Foggia, addì 20 febbraio 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(1912)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7208 in data 2 dicembre 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono resi vacanti per mancata accettazione degli interessati, le condotte mediche dei comuni di Montebello J. e Seminara assegnate con decreto n. 115 dell'8 gennaio 1970;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette ai candidati che seguono nella graduatoria di merito, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Messineo Francesco: Montebello J. (capoluogo);
Macheda Antonio: Seminara (1ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Il medico provinciale: LANIA

(1947)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 26 gennaio 1970, n. 2.

Istituzione di una borsa di studio per allievi siciliani presso l'Istituto centrale del restauro in Roma.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, a carico del bilancio della Regione siciliana, una borsa di studio per la frequenza del corso di insegnamento del restauro presso l'Istituto centrale del restauro in Roma, da assegnare annualmente ad un giovane diplomato dagli Istituti di istruzione media o artistica della Sicilia, il quale abbia stabile dimora in un comune della Regione e si sia presentato al concorso per l'ammissione al corso di cui sopra.

Art. 2.

La borsa, dell'importo di annue lire 1.000.000 viene conferita per un periodo di anni tre, pari alla durata del corso di cui trattasi L'assegnazione viene effettuata in favore del candidato che abbia riportato i migliori risultati negli esami di ammissione al corso medesimo. Nel caso che più candidati vengano classificati a pari merito, sarà preferito, per il conferimento della borsa, quello che abbia riportato la migliore votazione negli esami di diploma sostenuti presso l'istituto di provenienza.

Art. 3.

L'assegnazione della borsa viene confermata per il secondo e il terzo anno, a condizione che il beneficiario, su attestazione dell'Istituto centrale del restauro, abbia, nell'anno precedente, frequentato con diligenza le lezioni ed esercitazioni del corso e abbia superato gli esami prescritti.

Art. 4.

L'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana bandirà ogni anno, e per la durata di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, entro il mese di maggio, il concorso per il conferimento della borsa di studio, e provvederà alle conferme annuali di quelle già assegnate.

Art. 5.

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 1969, n. 158).

Art. 6.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà prelevando la somma necessaria dal cap. 10833 del bilancio della Regione per l'anno 1969, fondo a disposizione per iniziative legislative.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1970

FASINO

ZAPPALA'

(1334)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.